

CODICE della **STRADA**

Regolamento di esecuzione
e leggi complementari

a cura di
Sara Piancastelli

Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo 190, comma 4⁽¹⁾.

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto ⁽²⁾.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665 ⁽³⁾⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Comma sostituito dall'articolo 34, comma 1, della Legge 29 luglio 2010, n. 120 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156.

⁽²⁾ Comma modificato dall'articolo 3, comma 3, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168.

⁽³⁾ Sanzione aggiornata dal D.M. 4 gennaio 1995; dal D.M. 20 dicembre 1996; dal D.M. 22 dicembre 1998; dal D.M. 29 dicembre 2000; dal D.M. 24 dicembre 2002; dal D.M. 29 dicembre 2006; dal D.M. 17 dicembre 2008; dal D.M. 22 dicembre 2010; dal D.M. 19 dicembre 2012; dal D.M. 16 dicembre 2014; dal D.M. 20 dicembre 2016; dal D.M. 27 dicembre 2018 e dal D.M. 31 dicembre 2020, come previsto dall'articolo 195 del presente decreto.

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'articolo 3, comma 18, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214.

■ **192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.** — 1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi possono:

procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche o all'equipaggiamento del veicolo medesimo;

ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia⁽¹⁾.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 ⁽²⁾.

6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni⁽³⁾.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno ⁽³⁾⁽⁴⁾.

7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettere b) e d), del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall'art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80.

⁽³⁾ Comma modificato dall'articolo 20, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80.

⁽⁴⁾ Sanzione aggiornata dal D.M. 24 dicembre 2002; dal D.M. 22 dicembre 2004; dal D.M. 29 dicembre 2006; dal D.M. 17 dicembre 2008; dal D.M. 22 dicembre 2010; dal D.M. 19 dicembre 2012; dal D.M. 16 dicembre 2014, e dal D.M. 20 dicembre 2016 e dal D.M. 27 dicembre 2018; dal D.M. 31 dicembre 2020 come previsto dall'articolo 195 del presente decreto.

⁽⁵⁾ Comma inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, co. 1, D.L. 24 febbraio 2026, n. 23.

■ **193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.** — 1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi ⁽¹⁾. Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo ⁽¹⁾.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 866 a Euro 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ⁽²⁾⁽³⁾.

2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo ⁽⁴⁾.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione

A) Tabella dei limiti massimi di velocità e delle sanzioni in caso di violazioni

STRADA	LIMITE
Autostrade <i>Sono strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine.</i>	130 km/h - in caso di pioggia 110 km/h
Strade extraurbane principali <i>Comunemente dette superstrade, sono caratterizzate da carreggiate indipendenti o separate da uno spartitraffico invalicabile con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra. Sono prive di intersezioni a raso ed è contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine ed è riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore (moto di almeno 150 cm³).</i>	110 km/h - in caso di pioggia 90 km/h
Strade extraurbane secondarie <i>Sono caratterizzate da una carreggiata a una o due corsie per senso di marcia, non sempre separate, e banchine.</i>	90 km/h
Strade urbane e di quartiere <i>Sono strade destinate al traffico urbano e interurbano di tipo locale. Sono caratterizzate da una carreggiata a una o due corsie per senso di marcia, frequenti attraversamenti pedonali e di ciclisti e sono soggette a limitazioni di velocità che variano in base alla densità del traffico e alla presenza di elementi di pericolo.</i>	limite generale: 50 km/h In caso di attraversamento di zone residenziali o in prossimità delle scuole: 30 km/h. <i>I limiti di velocità possono essere ridotti o aumentati in base alle condizioni di traffico, alle caratteristiche della strada o in presenza di segnaletica specifica.</i>

VEICOLO	LIMITE
Ciclomotori	45 km/h
Autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose quando viaggiano carichi	50 km/h fuori dai centri abitati 30 km/h nei centri abitati
Macchine agricole e macchine operatrici	40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti 15 km/h in tutti gli altri casi
Quadricicli	80 km/h fuori dei centri abitati
Treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1	70 km/h fuori dei centri abitati 80 km/h sulle autostrade
Autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t	80 km/h fuori dei centri abitati 100 km/h sulle autostrade;
Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t	80 km/h fuori dei centri abitati 100 km/h sulle autostrade
Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t	70 km/h fuori dei centri abitati 80 km/h sulle autostrade
Autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6	70 km/h fuori dei centri abitati 80 km/h sulle autostrade
Mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico	40 km/h nei centri abitati 60 km/h fuori dei centri abitati

SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ	SANZIONE PECUNIARIA
Di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h	da euro 173 ad euro 694 <i>Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.</i>
Superiore a 40 km/h ma inferiore a 60 km/h	da 543 a 2.170 euro <i>Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.</i>
Oltre 60 km/h	da 845 euro ad euro 3.382 <i>Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.</i>